

L'EROGAZIONE DI UN MUTUO ALL'I.N.C.I.S DESTINATO ALLA COSTRUZIONE DI UN SECONDO GRUPPO DI ALLOGGI IN A.O.I. -

Il Direttore Generale ricorda che nell'adunanza del 30 novembre 1939, il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la concessione a favore della Cassa DD. e PP., per l'erogazione di un mutuo all'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S), di un finanziamento di L.10.000.000 destinato alla costruzione di un secondo gruppo di alloggi in A.O.I., riservandosi di adottare la definitiva deliberazione formale non appena fosse stata promulgata la legge per l'aumento delle assegnazioni, per costruzioni I.N.C.I.S. nell'Africa Orientale Italiana, da L.50.000.000, di cui al R.D.L. 16 luglio 1936 n.1503, a L.100 milioni.-

Poichè con la legge 27 novembre 1939-XVIII, n.2090, inserita nella Gazzetta Ufficiale n.24 del 30 gennaio 1940, con la quale è stato sanzionato il suddetto aumento di assegnazioni, si sono verificate le condizioni per promuovere la definitiva deliberazione, il Direttore Generale sottopone al Comitato e al Consiglio perchè vogliano concedere il proprio benestare ed approvarlo, il seguente testo di deliberazione

"Il Consiglio,
presa conoscenza della richiesta di finanziamento per L.10.000.000 avanzata dall'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegato dello Stato allo scopo di provvedere alla costruzione di un secondo gruppo di alloggi in Africa Orientale Italiano;
Udita la relazione del Direttore Generale;
Visti il R.D.L.25 ottobre 1924, n.1944 e l'art.32 del R.D.L.7 febbraio 1926 n.193;
Visti il T.U. delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con R.D.L.28 aprile 1938-XVI n.1165, il R.D. 25 ottobre 1938-XVI n.1951, il R.D.L. 17 novembre 1938-XVII n.1913, la Legge 27 novembre 1939-XVIII n.2090, nonchè le altre disposizioni di legge re=

